



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 – 2 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 25 novembre 2020

26.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. L. P. – atleta - c/o l'esercente la potestà genitoriale**
 - **Sig. Giovanni PAGLIUCA** n.q. di Presidente p.t. della **ASD GREEN VOLLEY**
 - **S.S. ASD GREEN VOLLEY** in persona del Presidente p.t.
- E-mail pec: greenvolleyasd@pec.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Andrea Varano	Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 04/2020-21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **L. P. per la violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI** per non aver, aderito alla convocazione del sodalizio di appartenenza Polisportiva Valcanneto A.D. per la ripresa dell'attività sportiva fissata per la data 03.06.20 dopo il *lockdown* per la pandemia Covid-19 e per aver svolto a partire dal 2 giugno 2020, alcune sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Green Volley in assenza della prescritta autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza e senza l'accettazione da parte dei genitori dell'atleta del Protocollo per la ripresa delle attività di allenamento disposto dalla F.I.P.A.V. in data 21.05.20, così come da atto della conclusione delle indagini del 02.09.2020 ritualmente notificato;
- **Giovanni Pagliuca, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. Green Volley, per la violazione degli artt. 8, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI** per aver l'atleta L. P., benché vincolato con il sodalizio Polisportiva Valcanneto A.D. per la stagione sportiva 2019/20 svolto



alcune sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Green Volley in assenza della prescritta autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza dell'atleta e senza l'accettazione da parte dei genitori dell'atleta del Protocollo per la ripresa delle attività di allenamento disposto dalla F.I.P.A.V. in data 21.05.20, così come da atto della conclusione delle indagini del 02.09.2020 ritualmente notificato;

A.S.D. Green Volley, in persona del Presidente pro-tempore, per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 30, 31 e 32 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver l'atleta L. P., benché regolarmente vincolato con il sodalizio Polisportiva Valcanneto A.D. per la stagione sportiva 2019/20 svolto alcune sedute di allenamento con il sodalizio A.S.D. Green Volley in assenza della prescritta autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza dell'atleta e senza l'accettazione da parte dei genitori dell'atleta del Protocollo per la ripresa delle attività di allenamento disposto dalla F.I.P.A.V. in data 21.05.20, così come da atto della conclusione delle indagini del 02.09.2020 ritualmente notificato.

Il Tribunale si è riunito all'udienza del 25/11/2020 e si sono collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti ed il sig. Giovanni Pagliuca nella qualità di presidente pro tempore del sodalizio sportivo ASD Green Volley.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Il sig. L. P. con memoria difensiva inviata alla Procura Federale non aveva negato gli addebiti e aveva giustificato il proprio comportamento con la scarsa conoscenza, all'epoca dei fatti, dei regolamenti federali e la grande voglia di riprendere gli allenamenti con intensità, dopo il periodo di blocco delle attività sportive disposto per l'emergenza COVID 19, cosa che non poteva fare presso il sodalizio di appartenenza in quanto non erano rientrati molti giocatori tra quelli appartenenti alla sua categoria.

Il sig. Pagliuca si riportava alla memoria difensiva in atti e precisava che l'atleta aveva svolto soltanto due sedute di allenamento con il consenso dei genitori, senza che avesse dichiarato di essere tesserato con altra associazione e che tale attività era cessata non appena avuto il diniego della autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza, la ASD Polisportiva Valcanneto.

All'esito della discussione in camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione in atti e le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che le condotte contestate all'atleta sig. L. P. ed al sig. Giovanni Pagliuca quale presidente del sodalizio ASD GREEN VOLLEY siano meritevoli di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacificamente ammesso e non contestato, che l'atleta si sia allenato per almeno due volte presso la palestra del sodalizio incolpato pur essendo tesserato con altro sodalizio e senza chiedere alcuna autorizzazione a quest'ultimo; è altresì pacifico che il presidente della ASD Green Volley ha consentito la partecipazione dell'atleta ai suddetti allenamenti senza aver acquisito la preventiva e necessaria autorizzazione dal sodalizio di appartenenza.

Per consolidato orientamento di questo Tribunale, la semplice partecipazione di un atleta a qualsiasi evento a carattere pallavolistico con un sodalizio diverso da quello di appartenenza, a prescindere dalla sua natura meramente ludica o dalle finalità non agonistiche eventualmente perseguite, senza la prescritta autorizzazione, integra in ogni caso la violazione della normativa federale sul vincolo tesserativo, rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via esclusiva ogni qualsivoglia prestazione sportiva in favore del sodalizio di appartenenza.

Ciò premesso, il Tribunale, nel caso in esame, ai fini dell'entità della sanzione, ritiene di dover tenere in debito conto, per l'atleta:

la sua giovane età, la sua spontanea ammissione di colpa, lo spasmodico desiderio di riprendere ad allenarsi dopo la lunga inattività dettata dalle norme anti-contagio della pandemia ed il manifestato intento di evitare per il futuro atti contrari alle norme federali;

per il sodalizio e per il suo presidente la brevissima durata della violazione e la sua cessazione al momento dell'intervenuta conoscenza della mancata autorizzazione da parte del sodalizio di appartenenza del sig. L. P.

Per tali ragioni, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e dell'atleta in ordine alle violazioni ascritte, tenuto altresì conto delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento in esame, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio ASD Green Volley, Sig. Giovanni Pagliuca, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).



Delibera di infliggere a carico del sodalizio A.S.D. GREEN VOLLEY in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa pari ad €. 150,00.

Delibera di infliggere a carico dell'atleta L. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici).

Roma, 30 novembre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione All'Albo 2 dicembre 2020